

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"FUNIERICE SERVICE - S.R.L.",

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Il presente statuto regola la società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata: **"FUNIERICE SERVICE - S.R.L."**.

I soci hanno l'obbligo di comunicare alla società eventuali variazioni di sede o residenza, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2 - La società ha per oggetto l'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a **fune**, dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali destinate al funzionamento del sistema di mobilità integrata da e per Erice Capoluogo, unitamente all'erogazione dei connessi e consequenziali servizi pubblici locali.

La società realizzerà la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Erice, titolare del servizio pubblico di trasporto, e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, titolare della proprietà dell'infrastruttura, entrambi enti pubblici che la controllano, i quali eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- acquisire contributi dall'Unione europea, statali,

	regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente	
	ed istituzione nazionale ed internazionale, senza	
	limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché	
	di tutte le agevolazioni previste dalla legge;	
	- assumere, sia direttamente che indirettamente,	
	interessenze e partecipazioni in altre società, enti o	
	consorzi aventi oggetto analogo o affine al proprio;	
	- svolgere in maniera non prevalente, direttamente o	
	indirettamente, attività di promozione turistica	
	esclusivamente connessa ad iniziative da effettuare nel	
	Centro Storico di Erice;	
	- svolgere tutte le operazioni e le attività economiche,	
	mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali	
	che si rendessero necessarie o semplicemente utili al	
	suddetto fine.	
	Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Erice.	
	Art. 4 - La durata della società è indeterminata , salvo il	
	diritto di recesso dei soci previsto dall'art. 2473, comma	
	2, c.c.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 150.000,00	
	(centocinquantamila virgola zero zero), diviso in quote ai	
	sensi di legge.	
	I soci Comune di Erice e Libero Consorzio Comunale di	
	Trapani insieme detengono la totalità delle quote sociali.	

Art. 6 - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione, previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi, possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.7 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti, senza obbligo di rimborso, oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.8 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Art.9 - Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di soggetti pubblici.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore dell'altro socio il diritto di prelazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'altro socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante lettera inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti del socio, che può determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta (nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione), consente al socio di

cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi al verificarsi delle fattispecie innanzi descritte.

RECESSO DEL SOCIO

Art.10 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso dei soci previsto dall'art.2473, comma 2 c.c., può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società ovvero i singoli soci **revocano** la decisione che lo legittima.

Art. 11 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di

mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale competente ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Sono riservate alla competenza dei soci:

	l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	la nomina e la revoca degli amministratori;	
	la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale o del revisore;	
	l'approvazione dei regolamenti interni;	
	le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile	
	alla competenza dei soci.	
	Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto all'art. 15,	
	sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla	
	base del consenso espresso per iscritto ai sensi del	
	successivo art.14.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo	
	amministrativo. Ogni socio che non sia moroso	
	nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare	
	alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale	
	alla sua partecipazione.	
	Art. 13 bis - L'Assemblea dei Soci, oltre a deliberare sulle	

	materie imposte dalla legge, stante le previsioni di cui	
	all'art. 20-bis, ha il potere di deliberare sulle seguenti	
	materie di sua esclusiva competenza, in ottemperanza alle	
	disposizioni sul "controllo analogo" dei propri servizi	
	interni che le Amministrazioni Locali devono esercitare	
	sulle società da loro partecipate affinché siano legittime	
	le gestioni in house providing dei servizi e dei beni	
	affidati:	
	approvazione del Piano Industriale e delle altre delibere di	
	cui all'articolo 20-bis;	
	modificazione correttiva del Piano Industriale di cui	
	all'articolo 20-bis;	
	- approvazione dei provvedimenti di straordinaria	
	amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e	
	finanziari della Società, come, a titolo esemplificativo ma	
	non esaustivo, acquisto ed alienazione di beni immobili;	
	costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali	
	immobiliari; cessione della proprietà a terzi dell'azienda	
	sociale o di rami della stessa; costituzione di società	
	partecipata; costituzione di ipoteche su beni immobili	
	sociali; rilascio di garanzie personali ivi comprese quelle	
	rilasciate nei confronti delle sue partecipate.	
	Art. 14 - Il procedimento per la consultazione scritta o	
	l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato	
	come segue.	

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni, entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni devono avvenire mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale, redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art.15 - Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

	a) le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale;	
	b) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale, purché in territorio italiano;	
	c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con	
	avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e	
	dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da	
	trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve	
	essere inviato mediante posta elettronica certificata o	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al	
	domicilio risultante dal libro soci; su proposta di un socio	
	in caso di urgenza, con avviso da inviare 24 (ventiquattro)	
	ore lavorative prima di quello di svolgimento	
	dell'assemblea, che dovrà approvare, preliminarmente le	
	ragioni di urgenza; in caso di impossibilità o inattività	
	dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata	
	dall'eventuale organo di controllo, oppure da uno qualsiasi	
	dei soci;	
	d) in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si	
	intende regolarmente costituita quando è presente e/o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
	all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi	
	amministrativi e dell'eventuale organo di controllo, salvo	
	che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti	

	posti all'ordine del giorno in quanto non sufficientemente	
	informato;	
	e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra	
	persona mediante delega scritta, che dovrà essere conservata	
	dalla società;	
	f) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale;	
	g) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata	
	dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del	
	capitale sociale presente in assemblea;	
	h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne	
	redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal	
	Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il	
	Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da	
	un notaio da lui scelto.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art.16 - La società è, di norma, amministrata da un	
	Amministratore Unico. L'assemblea, con delibera motivata,	
	con riguardo a specifiche ragioni d'adeguatezza	
	organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento	
	dei costi, può disporre che la società sia amministrata da	

	un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.	
	E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle	
	norme generali in tema di società.	
	Qualora i soci non addivengano alla nomina congiunta	
	dell'amministratore unico entro 30 (trenta) giorni dalla	
	prima assemblea convocata con all'ordine del giorno la sua	
	nomina, l'assemblea, all'uopo convocata entro il	
	quindicesimo giorno successivo alla scadenza di detto	
	termine, procederà alla nomina nella persona di colui che	
	sarà individuato mediante sorteggio tra due nominativi	
	proposti uno dal socio Comune di Erice ed uno dal socio	
	Libero Consorzio Comunale di Trapani.	
	Qualora l'assemblea abbia deliberato che la società venga	
	amministrata da un Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato su	
	proposta del socio Libero consorzio Comunale di Trapani.	
	Il Vice Presidente è nominato su proposta del socio Comune	
	di Erice.	
	Il terzo componente è nominato su proposta congiunta dei	
	soci Comune di Erice e Libero Consorzio Comunale di Trapani.	
	Qualora i soci non addivengano alla nomina del terzo	
	componente entro trenta giorni dalla prima assemblea	
	convocata con all'ordine del giorno la sua nomina,	
	l'Assemblea, all'uopo convocata entro il quindicesimo giorno	
	successivo alla scadenza di detto termine, procederà a	

	nominare il terzo componente del Consiglio di	
	Amministrazione nella persona di colui che sarà individuato	
	mediante sorteggio tra due nominativi proposti uno dal socio	
	Comune di Erice ed uno dal socio Libero Consorzio Comunale	
	di Trapani.	
	Possono essere eletti o nominati consiglieri persone in	
	possesso dei requisiti di esperienza, professionalità ed	
	onorabilità adeguati alla dignità dell'incarico, avuto	
	riguardo alla peculiare attività svolta dalla Società nei	
	settori d'intervento.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'organo amministrativo resta in carica sino	
	all'approvazione del Bilancio dell'esercizio successivo alla	
	scadenza di un biennio dalla nomina.	
	Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse	
	al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha	
	disposto la nomina, nonché per l'inosservanza degli	
	obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina.	
	Gli incarichi possono essere altresì revocati quando	
	ricorrono sopraggiunte condizioni di incompatibilità o	
	decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori	
	pubblici.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo	
	amministrativo è stato ricostituito . In ogni caso, gli	

amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

Se per qualsiasi causa viene meno un consigliere, alla sua sostituzione di provvederà mediante **cooptazione** nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel presente articolo.

Art.16 bis - Quanto disposto dall'art. 16 dello statuto deve comunque tenere conto di quanto previsto dal presente articolo.

Gli amministratori della società, in quanto a controllo pubblico, non possono essere soci o dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In osservanza delle norme vigenti a tutela della c.d. parità di genere, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120, si dispone che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato sia pari ad almeno un terzo dei componenti.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla nomina o con decisione successiva, ove preventivamente autorizzato dall'assemblea, può delegare ad uno dei suoi componenti poteri di amministrazione da esercitare in specifici settori di attività, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la redazione del progetto di bilancio nonché per l'approvazione degli eventuali progetti di fusione o scissione e per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art.2481 c.c..

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, tecnici ed amministrativi.

Art. 17 bis - In ossequio ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di seguire le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e deve:

1. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste

	2. garantire, per le assunzioni di personale a tempo	
	determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di	
	incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti,	
	criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di	
	derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e	
	imparzialità	
	Il Consiglio di Amministrazione, tra le altre cose, provvede	
	a deliberare sui seguenti argomenti: stipula, modifica e	
	risolve i contratti di mutuo, necessari per il	
	raggiungimento degli obiettivi fissati dai Soci e per	
	l'attività della Società; attiva qualunque azione	
	amministrativa o giudiziaria volta a rappresentare la	
	Società dinanzi alle rispettive Autorità della Repubblica	
	Italiana, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e	
	periti; firma rinunzie ed atti giudiziari in qualunque grado	
	di giudizio; accetta e propone transazioni di qualsiasi	
	vertenza e contestazione con i terzi.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, la	
	definizione dell'attuazione dei programmi di miglioramento	
	dell'efficienza e dell'efficacia aziendale, ivi compresi	
	l'adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo	
	(MOGC) ex D. Lgs. n. 231/2001, le successive modifiche ed	
	integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso,	
	previa proposta dell'Organismo Indipendente di Vigilanza,	
	nonché la nomina, la sospensione e la revoca dei componenti	

	dell'Organismo Indipendente di Vigilanza, previa ratifica	
	dei Soci, secondo le modalità definite all'art. 22-bis.	
	Art. 18 - La rappresentanza della società per l'esecuzione	
	delle decisioni del Consiglio spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza	
	o impedimento, al Vice Presidente.	
	La carica di Vice Presidente viene attribuita esclusivamente	
	quale modalità di individuazione del sostituto del	
	Presidente in caso di assenza o impedimento, senza	
	riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori	
	delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei	
	limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.	
	Art. 18-bis - Previa specifica autorizzazione dell'assemblea	
	e nel rispetto di quanto previsto dall'art.2381 c.c., il	
	Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni al presidente o ad un componente del	
	Consiglio di Amministrazione individuando le facoltà e	
	regolandone le modalità di esercizio.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli	
	artt.2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.	
	All'Amministratore Delegato può essere conferita la	
	rappresentanza legale della società.	
	Nel caso in cui il consiglio di amministrazione, previa	
	deliberazione dell'Assemblea non abbia conferito deleghe il	

Presidente rappresenta la società presso le Amministrazioni pubbliche, Enti ed Istituti previdenziali e presso terzi in genere, nonché dinanzi le Autorità giudiziarie, finanziarie e amministrative.

Art. 18-ter - Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dell'Assemblea, non abbia conferito deleghe al Presidente o all'Amministratore Delegato, l'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, che devono essere di natura esecutiva delle deliberazioni degli organi societari, diversi rispetto a quelli svolti da parte degli amministratori, questi ultimi titolari invece di funzioni di natura gestionale, ed il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia.

L'istituzione o la destituzione della figura del Direttore Generale è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci nell'ambito degli strumenti di cui all'art.20 bis del presente statuto.

Il Direttore Generale, ove tale figura sia stata istituita, è individuato con procedure selettive e trasparenti, nel rispetto delle procedure sul controllo analogo.

Per il servizio di trasporto, la Società deve nominare il Direttore di Esercizio, individuato con procedure selettive e trasparenti, nel rispetto delle procedure sul controllo

analogo, professionista esterno altamente qualificato, nel rispetto della disciplina legislativa di settore, che dovrà agire secondo le vigenti disposizioni per i direttori tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili, cui si rinvia integralmente.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, a mezzo telefax o posta certificata al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno

qualsiasi degli amministratori.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), comprese la posta elettronica,

	telefax e devono essere conservate dalla società.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per	
	l'approvazione del progetto di bilancio, nonché per	
	l'approvazione degli eventuali progetti di fusione o	
	scissione e per le decisioni di aumento del capitale ai	
	sensi dell'art. 2481 c.c..	
	Art. 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre, i soci	
	possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa	
	o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere	
	un'indennità per la cessazione dei rapporti di	
	collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in	
	una apposita voce dello stato patrimoniale.	
	E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di	
	risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e	
	corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti	
	degli organi sociali.	
	Art. 20-bis - Al fine di garantire l'esercizio dei poteri di	
	indirizzo e controllo da parte dei soci Enti Pubblici	
	(<i>governance societaria</i>), la Società, mediante delibera del	
	Consiglio di Amministrazione da sottoporre al parere del	
	Collegio Sindacale, adotta i seguenti strumenti:	
	a) Piano Strategico o Piano Industriale, con compiti di	
	programmazione e gestione in tema di performance attese ed	
	organizzazione, di validità da uno a tre anni successivi	

	rispetto alla data di esitazione;	
	b) Budget Economico Preventivo Annuale e Nota annuale delle	
	variazioni patrimoniali più rilevanti, finalizzati al	
	perseguimento dell'equilibrio economico della Società e alla	
	definizione preventiva dei flussi economici e finanziari	
	programmati fra i soci Enti Pubblici e la Società (controllo	
	economico - patrimoniale);	
	c) Report di rendicontazione semestrale con finalità di	
	controllo strategico e gestionale;	
	d) Report di rendicontazione semestrale con finalità di	
	controllo economico - patrimoniale.	
	Con riferimento ai punti c) e d) del comma 1, la Società è	
	tenuta a presentare ai Soci, entro il 30 settembre di ogni	
	anno, apposito report alla data del 31 luglio per la	
	verifica del mantenimento dell'equilibrio economico e del	
	conseguimento degli indirizzi strategici e delle finalità	
	gestionali programmate.	
	I Soci prendono atto con propria deliberazione ed assumono	
	eventuali decisioni correttive dell'andamento aziendale,	
	mediante opportuna deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La	
	Società è tenuta a presentare una seconda rendicontazione di	
	carattere consuntivo annuale alla data del 31 dicembre,	
	entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno successivo	
	all'esercizio di riferimento, fatte salve le disposizioni e	
	le scadenze di legge previste dal codice civile in materia	

di redazione e approvazione del bilancio di esercizio.

I documenti di cui al comma 1, punti a) e b), hanno natura autorizzatoria dei rapporti gestionali fra Società e Soci e dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 21 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche o economiche.

I sindaci durano in carica per il medesimo periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Nel rispetto e a tutela della c.d. parità di genere, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120, e si dispone che la nomina dei componenti del Collegio

	Sindacale sia effettuata in modo da garantire che il genere	
	meno rappresentato sia pari ad almeno un terzo dei	
	componenti.	
	L'Assemblea determina il compenso loro spettante secondo le	
	previsioni di legge.	
	Il Collegio deve vigilare sull'osservanza della legge, dello	
	statuto e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione.	
	intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di	
	amministrazione;	
	convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli	
	amministratori.	
	I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 22 - Il controllo contabile sulla società è esercitato	
	dal Collegio Sindacale.	
	L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, determina il	
	corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di un triennio e comunque fino ad	
	approvazione del bilancio di esercizio in corso alla data di	
	scadenza del triennio.	
	Il Collegio Sindacale deve:	
	- verificare la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	

	dei fatti di gestione;	
	- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde	
	alle risultanze delle scritture contabili e degli	
	accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li	
	disciplinano;	
	- esprimere con apposita relazione un giudizio sul	
	bilancio di esercizio.	
	Art. 22-bis - Il compito di vigilare sul funzionamento e	
	l'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e	
	Controllo (MOGC), ex D. Lgs. 231/2001, nonché di individuare	
	eventuali interventi correttivi e di miglioramento e	
	proporre gli eventuali aggiornamenti, è assegnato	
	all'Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV), composto da	
	tre membri, compreso il Presidente ed il Responsabile della	
	prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC).	
	L'OIV è composto da due componenti esterni alla società,	
	coincidenti con 2 membri su 3 del Collegio Sindacale in	
	carica, già nominati dall'Assemblea dei Soci, e da un	
	componente interno, cui assegnare le funzioni di	
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della	
	trasparenza ex lege 190/2012.	
	La nomina dei componenti dell'OIV spetta all'organo	
	amministrativo, previa ratifica dei soci che provvederanno	
	comunque a nominare il RPC su indicazione dell'organo	
	amministrativo. I due componenti esterni dovranno essere	

	nominati tenendo in considerazione le nomine già effettuate	
	dai soci in seno al Collegio Sindacale, avendo cura di	
	individuare i componenti nominati in rappresentanza di	
	ciascun socio.	
	In caso di nomina di un Amministratore Unico, il componente	
	interno dell'OIV è individuato dall'Assemblea dei Soci tra i	
	funzionari direttivi interni dei rispettivi Enti.	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione il	
	componente interno dell'OIV è nominato tra i consiglieri di	
	amministrazione privi di deleghe operative e gestionali, a	
	cui è assegnata la funzione di svolgere anche il compito di	
	RPC.	
	La nomina dei componenti dell'OIV deve essere effettuata	
	tenendo conto delle seguenti cause d'ineleggibilità:	
	- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e	
	decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art.	
	2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza dei sindaci);	
	- esistenza di condanne penali passate in giudicato che	
	escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici	
	impieghi;	
	- la sentenza di condanna o patteggiamento, anche non	
	definitiva, per aver commesso uno dei reati di cui al	
	Decreto.	
	I componenti dell'OIV durano in carica per il medesimo	
	periodo corrispondente a quello del Consiglio di	

	Amministrazione e del Collegio Sindacale e sono rieleggibili.	
	L'organo amministrativo determina il compenso loro spettante	
	secondo le previsioni di legge, previa ratifica dei Soci,	
	fermo restando che al RPC non può essere riconosciuto alcun	
	compenso ex lege.	
	In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca	
	o decadenza di alcuno dei componenti, l'organo	
	amministrativo provvederà alla sua sostituzione mediante	
	delibera di nuova nomina, previa ratifica ed approvazione a	
	cura dei Soci.	
	In tal caso il componente nominato durerà comunque in carica	
	fino alla scadenza del mandato dell'Organismo Indipendente	
	di Vigilanza in carica.	
	L'OIV deve essere caratterizzato dai requisiti di autonomia,	
	indipendenza, professionalità e si dota di un proprio	
	regolamento operativo che viene portato a conoscenza	
	dell'organo amministrativo che ne verifica la coerenza ai	
	contenuti del MOGC.	
	E' facoltà dell'organo amministrativo deliberare la	
	sospensione da membro dell'OIV nel caso in cui lo stesso sia	
	raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui al	
	Decreto Lgs. n. 231/2001, fatta salva la facoltà di una sua	
	completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio	
	ovvero assoluzione in dibattimento.	
	In ogni caso è fatto obbligo per il componente	

dell'Organismo di comunicare all'organo amministrativo di

essere destinatario di un avviso di garanzia.

In caso di sospensione di un membro dell'Organismo, l'organo

amministrativo provvederà all'immediata nomina temporanea di

un sostituto.

La revoca da membro dell'Organismo avviene per i sotto

elencati motivi:

- qualora si verifichi in corso di mandato anche solo

una delle cause d'ineleggibilità o decadenza previste dalla

legge e dal presente statuto;

- per il venir meno dei requisiti di autonomia,

indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

La revoca dell'Organismo o di un suo membro compete

all'organo amministrativo che provvede contestualmente alla

sua sostituzione nel rispetto delle modalità previste dallo

statuto, previa ratifica dei soci.

Art. 22-ter - L'Organismo Indipendente di Vigilanza deve, in

particolare, promuovere la diffusione a tutti i livelli

aziendali del MOGC da parte della Società, condividere il

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e quello

della Trasparenza, opportunamente redatti ed adottati dal

RPC, promuovere e collaborare con il management aziendale

nell'adozione del piano formativo dei soggetti aziendali,

verificare costantemente l'aggiornamento del Modello alle

modifiche organizzative aziendali ed alle novelle normative,

riferire all'organo amministrativo circa lo stato di attuazione ed adeguatezza del Modello nonché del piano formativo, segnalando eventuali anomalie e suggerendo le modifiche opportune.

Art. 22-quater - Ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, è nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC).

Il RPC ha il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge n. 190/2012.

Il RPC viene proposto dall'organo amministrativo, nelle sue qualità di componente interno dell'OIV, e successivamente nominato dall'Assemblea dei Soci, organo di indirizzo della società, in ottemperanza alle disposizioni statutarie e di legge.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene adottato dal RPC che provvederà a trasmetterlo ai Soci per la necessaria ratifica entro i termini di legge.

Il RPC ha, inoltre, il compito di individuare eventuali interventi correttivi e di miglioramento e proporre gli eventuali aggiornamenti all'Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV) e all'organo di indirizzo della società.

I sindaci possono anche:

Il RPC dura in carica per il medesimo periodo corrispondente

	a quello del Consiglio di Amministrazione, del Collegio	
	Sindacale e dell'OIV, di cui è componente, ed è rieleggibile.	
	Dall'espletamento dell'incarico di RPC non può derivare	
	l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.	
	In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca	
	o decadenza, l'organo amministrativo provvederà ad indicare	
	ai Soci la necessità di sostituire il RPC, ricorrendo in tal	
	caso le disposizioni statutarie prevista per la sostituzione	
	di un componente dell'organo amministrativo.	
	In ordine ai requisiti, alle cause di ineleggibilità, alla	
	regolamentazione dei casi di sospensione e revoca del RPC,	
	si rinvia a quanto già previsto dall'art. 22-bis, fermo	
	restando che l'organo di indirizzo politico competente a	
	deliberare ed intervenire in tali casi è l'Assemblea dei	
	Soci.	
	BILANCIO E UTILI	
	Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla	
	formazione del bilancio e lo presenta ai soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione	
	entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	

all'oggetto della società.

Il Bilancio approvato dovrà essere trasmesso ai soci per le
consequenziali eventuali deliberazioni da parte dei
competenti organi.

Art. 24 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere
dedotta una somma, corrispondente almeno alla ventesima
parte di essi, destinata a riserva legale, fino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai
soci, salva diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 25 - La società può emettere titoli di debito, in
conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a
decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci
che rappresentano più della metà del capitale sociale.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 26 - Per quanto non espressamente previsto si applicano
le norme di legge.

F.to: Francesco Di Natale Notaio

